

Allegato 6: Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli

N.	DOMANDA	RISPOSTA
Quesiti di carattere generale		
1	Se un'impresa agricola intende acquistare 2 beni (p.es. un trattore e un rimorchio) come deve calcolare i punteggi? Deve raggiungere quota 120 punti per ogni bene?	Secondo l'Allegato 6, nel caso di acquisto di 2 beni ciascuno di essi deve raggiungere il punteggio di 120 punti e quindi soddisfare, autonomamente dall'altro bene, i requisiti previsti per una Misura e per un Fattore di rischio. Nel caso il progetto preveda la Misura 1 relativa all'adozione di soluzioni innovative per il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola, è possibile valutare tale miglioramento mediante il contributo di entrambi i beni richiesti. Il raggiungimento del punteggio di 120 punti per entrambi i beni viene valutato in fase di verifica del progetto con possibile ammissione parziale per un solo bene nel caso l'altro non raggiunga tale punteggio.
2	In fase di compilazione della domanda online è necessario inserire marca e modello dei beni che si intende acquistare?	No, è necessario inserirli nella perizia giurata a seguito del collocamento in posizione utile per il finanziamento a seguito del click-day.
3	Può essere considerata spesa direttamente necessaria all'intervento una misurazione della potenza sonora a firma di professionista abilitato o una relazione volta a dimostrare il miglioramento del rendimento della sostenibilità globale dell'azienda agricola?	No, è ammissibile come spesa tecnica solo quella relativa alla perizia giurata.
4	Nell'ambito agricolo è prevista la vendita o permuta di macchine sostituite nell'ambito del progetto? Il punto 10 del bando non lo prevede mentre il punto 18 lo prevede.	L'art. 10 dell'Avviso pubblico definisce le eventuali decurtazioni al finanziamento in caso di vendita o permuta di macchine per i progetti di cui agli Allegati 1, 3 o 5 e non riguarda i progetti di cui all'Allegato 6 in quanto nessun intervento o soluzione tecnica richiede la sostituzione con possibilità di vendita o permuta di trattori o macchine. L'art. 18 dell'Avviso pubblico è invece relativo anche alla rottamazione di trattori o macchine e pertanto è applicabile alle soluzioni tecniche 1a) e 1b) dell'Allegato 6 per quanto riguarda i documenti attestanti la data di immissione su mercato e la piena proprietà da parte dell'impresa dei beni da rottamare.
5	In quali casi è obbligatoria la rottamazione di trattori o	La rottamazione di un trattore o di una macchina è obbligatoria

	macchine in possesso dell'impresa e con quali tempistiche?	<p>esclusivamente nel caso in cui il progetto intenda ridurre il fattore di rischio 1 della tabella 1, sezione 2 (Infortuni causati da trattori agricoli o forestali o da macchine agricole o forestali obsoleti), soluzioni tecniche 1a) e 1b).</p> <p>In tal caso il vecchio trattore/macchina dovrà essere rottamato successivamente alla data fissata dall'art. 9 dell'Avviso (31 maggio 2018) ed entro i tempi previsti per la realizzazione del progetto (vedi art. 21 dell'Avviso).</p> <p>Laddove invece si intenda ridurre il rischio rumore, la dismissione di beni già in possesso dell'azienda è a esclusiva discrezione della stessa in quanto non regolamentata dall'Avviso pubblico.</p>
6	Quali macchine sono finanziabili con l'Asse 5 dell'Avviso?	<p>Con l'Asse 5 dell'Avviso pubblico è finanziabile qualsiasi macchina ricadente nella definizione di cui all'art. 2, lettere a), b), c), f) del d.lgs. n.17 del 27 gennaio 2010 (decreto di recepimento della Direttiva Macchine 2006/42/CE), che l'impresa richiedente intenda utilizzare per lo svolgimento di attività dirette esclusivamente alla cura e/o allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria alla coltivazione del fondo o all'allevamento di animali.</p> <p>Tali macchine devono essere non usate e conformi a detto decreto e possono essere dotate o meno di motore endotermico (a benzina o diesel) o elettrico.</p> <p>Non sono pertanto finanziabili macchine che realizzano fasi successive a quelle sopra richiamate (di magazzinaggio, di confezionamento, di trasformazione, ecc.).</p>
7	È ammissibile l'acquisto di una pompa di aspirazione del liquame dalla stalla?	<p>Sì in quanto macchina utilizzata nella fase di produzione primaria relativa all'allevamento degli animali.</p>
8	Un'azienda vuole sostituire la vecchia motoagricola con una nuova. Si chiede se ai fini del bando la motoagricola è considerata un trattore agricolo o una macchina agricola dotata di motore proprio.	<p>La motoagricola può essere omologata secondo il regolamento UE 167/2013 o in alternativa essere certificata come macchina in conformità alla direttiva 2006/42/CE.</p> <p>Pertanto ai fini dell'Allegato 6 dell'Avviso pubblico essa può essere considerata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • trattore agricolo se omologata conformemente al regolamento UE 167/2013; • macchina agricola dotata di motore proprio se dichiarata conforme alla direttiva 2006/42/CE. <p>Nella perizia giurata occorrerà specificare se la motoagricola è omologata in conformità al regolamento UE 167/2013 oppure se è certificata secondo la direttiva 2006/42/CE.</p> <p>Ai fini della corretta compilazione della domanda dovranno essere selezionati campi coerenti con l'omologazione/certificazione della motoagricola che si intende acquistare.</p>
9	Nel caso l'impresa intenda acquistare un carrello	<p>Il fabbricante di carrelli industriali a braccio telescopico:</p>

	<p>industriale a braccio telescopico (telehandler), ai fini del bando deve essere considerato quale trattore o macchina agricola dotata di motore proprio?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • può omologarli conformemente al Regolamento UE 167/2013; oppure • può dichiararli conformi alla direttiva 2006/42/CE. <p>Pertanto ai fini dell'Avviso pubblico il carrello industriale a braccio telescopico può essere considerato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • trattore agricolo se omologato conformemente al regolamento UE 167/2013; <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> • macchina agricola dotata di motore proprio, se dichiarato conforme alla direttiva 2006/42/CE. <p>Nella perizia giurata occorrerà specificare se il carrello industriale a braccio telescopico è omologato in conformità al regolamento UE 167/2013 oppure se è certificato secondo la direttiva 2006/42/CE.</p> <p>Ai fini della corretta compilazione della domanda dovranno essere selezionati campi coerenti con l'omologazione/certificazione del carrello industriale a braccio telescopico che si intende acquistare.</p>
<p>10</p>	<p>Una gru per fienile o un carro miscelatore stazionario per il mangime alimentati elettricamente sono considerati come una macchina agricola dotata di motore proprio?</p>	<p>Sì, si tratta di macchine agricole dotate di motore.</p>
<p>11</p>	<p>È finanziabile l'acquisto di una macchina movimento terra quale ad esempio un escavatore compatto?</p>	<p>Sì, purché detta macchina sia utilizzata dall'impresa richiedente per lo svolgimento di attività dirette esclusivamente alla cura e/o allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria alla coltivazione del fondo o all'allevamento di animali.</p>
<p>12</p>	<p>È finanziabile l'acquisto di un frantoio?</p>	<p>No, in quanto trattasi di macchina che realizza una fase di trasformazione successiva a quelle di coltivazione.</p>
<p>13</p>	<p>È finanziabile l'acquisto di un camion a 6 ruote motrici utile per eseguire lavori agricoli?</p>	<p>I veicoli sono ammissibili al contributo solo se omologati come macchine agricole o operatrici ai sensi degli artt. 57 e 58 del d.lgs. 285/1992 (nuovo codice della strada) e se utilizzati dall'impresa richiedente per lo svolgimento di attività dirette alla cura e/o allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria alla coltivazione del fondo o all'allevamento di animali.</p>
<p>14</p>	<p>È finanziabile un progetto che prevede l'acquisto una macchina dotata di motore proprio e di due attrezzature di lavoro intercambiabili?</p>	<p>Le attrezzature intercambiabili non si configurano come utensili, ma sono esse stesse macchine ai sensi della direttiva 2006/42/CE e concorrono a determinare il numero massimo di 2 beni finanziabili; pertanto, nella fattispecie rappresentata potrebbe essere ammessa a finanziamento la macchina dotata di una sola attrezzatura intercambiabile ovvero le due attrezzature intercambiabili.</p>
<p>15</p>	<p>Per l'acquisizione di un trattore con rimorchio, il rimorchio si può considerare come accessorio al trattore o deve essere considerato una macchina separata?</p>	<p>Il rimorchio è una macchina separata priva di motore proprio e pertanto ai fini dell'Avviso deve essere considerato separatamente.</p>

16	I trattori da acquistare devono essere omologati in conformità con il Regolamento UE 167/2013, per cui sono da ritenersi esclusi i trattori omologati con deroga nel 2018 ai sensi della direttiva 2003/37/CE?	Si conferma il requisito di omologazione secondo il regolamento UE 167/2013. Sono pertanto esclusi i trattori omologati in deroga nel 2018 ai sensi della direttiva 2003/37/CE.
17	Si chiede se i trattori dotati di cingoli in ferro o in gomma rientrano nel bando anche se non omologati ai sensi del Regolamento UE 167/2013. In caso di ammissibilità si chiede quali documenti debbano essere consegnati.	I trattori a cingoli, se non omologati secondo il regolamento UE 167/2013, possono essere ammessi a finanziamento quali macchine purché certificati in conformità alla direttiva 2006/42/CE. In questo caso, nella compilazione della domanda occorrerà selezionare interventi e soluzioni tecniche coerenti con la certificazione come macchina, mentre nella perizia giurata si dovrà specificare che il trattore a cingoli è omologato secondo la direttiva 2006/42/CE. In fase di rendicontazione dovrà essere presentata, invece del certificato di conformità al Regolamento UE n.167/2013, la dichiarazione CE di conformità alla direttiva 2006/42/CE.
18	Nel caso di acquisto di un trattore e di una macchina agricola o forestale dotata di motore proprio è possibile presentare il progetto e quindi la perizia sulla misura 2 e il fattore di rischio 2 (ovviamente ogni macchina con una sua valutazione distinta)?	Sì, selezionando interventi e soluzioni tecniche compatibili rispettivamente con il trattore e la macchina.
19	Qualora si intenda acquistare una macchina porta attrezzi con atomizzatore, viene considerata come una macchina unica o come una macchina agricola dotata di motore proprio e una macchina agricola non dotata di motore proprio?	Si tratta di 2 beni: una macchina agricola dotata di motore proprio e una macchina agricola non dotata di motore proprio.
20	Si chiede se tra le macchine agricole o forestali acquistabili da un'azienda operante nel settore apistico, rientrano anche le gru per il caricamento delle arnie da montare su un autocarro già esistente	Sì, in quanto la movimentazione delle arnie rientra tra le attività dirette alla cura e/o allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria alla coltivazione del fondo o all'allevamento di animali.
21	Una micro piccola impresa operante nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli con connessa attività agrituristica a quale asse di finanziamento previsto dall'Avviso pubblico ISI 2017 può accedere?	Una micro e piccola impresa operante nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli può partecipare esclusivamente all'Asse 5 per le tipologie di intervento riportate nell'Allegato 6.
22	Sono dipendente di un'impresa edile e, come attività secondaria, conduco un'azienda agricola iscritta alla Camera di Commercio ma non iscritta all'INPS. Posso richiedere il contributo per l'asse 5?	Tra i requisiti che l'impresa richiedente il contributo deve soddisfare per l'accesso ai contributi ISI previsti dall'asse 5 figurano, tra gli altri, sia quello relativo all'iscrizione nella sezione speciale (Imprenditori agricoli, Coltivatori diretti, Imprese agricole) del Registro delle Imprese o all'Albo delle società cooperative di lavoro agricolo, sia quello relativo all'essere assoggettata ed in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi di cui al Documento Unico di

		Regolarità Contributiva. Per il rispetto di tale ultimo requisito è pertanto necessaria l'iscrizione all'INPS dell'impresa agricola richiedente il contributo.
23	Possono richiedere il finanziamento anche gli imprenditori con attività di contoterzismo in agricoltura iscritte all'albo artigiani?	No, possono partecipare le sole microimprese e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese o all'Albo delle società cooperative di lavoro agricolo, fermo restando il rispetto di tutte le altre condizioni poste dall'Avviso.
24	All'articolo 6 dell'avviso pubblico vi è scritto: "i soggetti destinatari del finanziamento sono esclusivamente le micro e piccole imprese, operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli ..." Domanda: l'attività agricola deve essere l'attività principale o può essere anche secondaria?	Le imprese che intendono beneficiare dei finanziamenti di cui all'Asse 5 dell'Avviso ISI devono rispondere a requisiti che configurano l'attività agricola quale principale attività svolta dall'impresa.
25	Sono un imprenditore agricolo iscritto alla CCIAA. Non sono assoggettato all'obbligo assicurativo in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali. Posso partecipare all'Avviso ISI - asse 5?	No, come precisato dall'articolo 7 dell'Avviso, l'assoggettamento agli obblighi assicurativi e contributivi è uno dei requisiti indispensabili che, a pena di esclusione, i soggetti beneficiari devono soddisfare al momento della presentazione della domanda di partecipazione all'Avviso pubblico.
26	All'art.6, tra i destinatari del bando, si parla di imprese in possesso della qualifica di imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 c.c. e titolari di P.IVA in campo agricolo; all'art. 7 è inserito come requisito l'essere assoggettati ed in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi. I beneficiari del bando sono quindi solo i soggetti titolari di una posizione INPS/INAIL?	Si, il possesso di entrambi i requisiti previsti dagli articoli 6 e 7 dell'Avviso ISI è condizione indispensabile per l'accesso ai contributi. Pertanto, anche il requisito dell'assoggettamento e della conseguente regolarità con gli obblighi assicurativi e contributivi è condizione indispensabile per poter accedere al finanziamento.
27	L'Avviso ISI prevede che l'impresa debba "essere assoggettata ed in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi di cui al Documento Unico di Regolarità Contributiva...", un'impresa neo costituita che alla data di presentazione della domanda di finanziamento, non essendo scaduto il termine di pagamento della prima contribuzione, potrebbe non essere nella condizione di dichiarare tanto, pur essendo regolarmente assoggettata all'obbligo è esclusa?	L'impresa neo-costituita per la quale non sia disponibile il DURC al momento della presentazione della domanda di finanziamento poiché non ancora tenuta al versamento della contribuzione previdenziale non può essere esclusa. Tuttavia si precisa che la regolarità nel pagamento degli obblighi assicurativi e contributivi è uno dei requisiti che l'impresa deve mantenere fino alla realizzazione del progetto ed alla sua rendicontazione. Considerato che la dichiarazione della contribuzione per le imprese agricole è trimestrale (ad esempio il trimestre aprile-maggio-giugno deve essere denunciato con DMAG entro il 31 luglio) ed il versamento avviene, a seguito di tariffazione da parte dell'INPS, in periodo successivo (nel caso dell'esempio entro il 16 dicembre dello stesso anno) sarà quindi cura dell'INAIL verificare nel corso dell'istruttoria il rispetto del requisito di regolarità con gli obblighi assicurativi e contributivi.

Quesiti relativi alle Misure/Interventi

28	Relativamente agli interventi 2a), 2b), 2c) e 2d), è possibile avere un documento che riporti in sintesi i valori limite fissati dalle direttive europee riguardo alle emissioni inquinanti?	Sì, si allega una scheda di sintesi, che tuttavia non sostituisce le direttive alle quali si rimanda per tutti i necessari approfondimenti.
29	La potenza nominale minima di 19 kW vale solo per i trattori/macchine agricole alimentate a gasolio o anche per quelle a benzina (come p.e. motofalciatrici)?	Come esplicitato nell'Allegato 6, gli interventi 2a), 2b), 2c) e 2d) sono applicabili solamente per trattori o macchine i cui motori hanno una potenza nominale compresa tra 19 e 560 kW. Pertanto, relativamente a tali interventi la limitazione posta vale sia per i trattori/macchine a gasolio - interventi 2a) e 2b) - che per le macchine a benzina - interventi 2c) e 2d).
30	Relativamente all'intervento 2f) si chiede quali parametri debbano essere considerati per dimostrare la riduzione del consumo di carburante della macchina motrice o del trattore cui sarà destinata l'attrezzatura intercambiabile oggetto di acquisto	L'Allegato 6 non pone vincoli in merito ai parametri da considerare che dovranno essere opportunamente individuati e stimati nella valutazione della riduzione del consumo di carburante riportata nella perizia giurata o allegata ad essa. A titolo di esempio, la valutazione potrà essere condotta valutando il diverso consumo di carburante con le due attrezzature intercambiabili utilizzate per la medesima lavorazione considerando la capacità operativa (proporzionale p.es. al fronte di lavoro e alla velocità di avanzamento) delle due attrezzature con il trattore/macchina che opera alla potenza minima.

Quesiti relativi ai Fattori di rischio/Soluzioni tecniche

31	Quale documentazione è ritenuta idonea per la dimostrazione della piena proprietà e della data di prima immissione sul mercato di trattori e macchine?	Come previsto dall'art. 18 dell'Avviso pubblico, per i progetti che comportano la rottamazione di trattori/macchine agricole o forestali di proprietà dell'impresa, i documenti attestanti la piena proprietà da parte dell'impresa e la data di prima immissione sul mercato devono avere valore oggettivo e non possono consistere in autocertificazioni. Si considerano validi in questo senso i documenti di tipo amministrativo/tecnico in cui compare il bene e i suoi dati identificativi con una data dalla quale possa essere desunta l'informazione e, per la dimostrazione della piena proprietà, il contestuale riferimento al proprietario, quali per esempio: per la piena proprietà da parte dell'impresa: <ul style="list-style-type: none"> • carta di circolazione • fascicolo aziendale
----	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> • fatture di acquisto • fatture di manutenzione <p>per la data di prima immissione sul mercato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • carta di circolazione • fascicolo aziendale • fatture di acquisto • fatture di manutenzione • anno di costruzione riportato sul trattore/macchina • documentazione illustrativa del fabbricante • dichiarazione del fabbricante o dei soggetti della catena di distribuzione, relativa alla data di costruzione dello specifico trattore/macchina
<p>32</p>	<p>Relativamente alla soluzione tecnica 1b) cosa si intende per macchine agricole obsolete?</p>	<p>La data di recepimento a cui riferirsi nel nostro paese è il 21/09/1996 o, solo per alcune macchine per il sollevamento, il 31/12/1996. La Direttiva 89/392/CEE è stata recepita in Italia con il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459 "Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine". Tale decreto è infatti entrato in vigore il 21 settembre 1996 e per alcune tipologie di macchine per il sollevamento il 31/12/1996. La emanazione della Direttiva 98/37/CE, indicata per una correttezza formale nella definizione riportata nell'Avviso pubblico, ha sostituito la 89/392/CEE ma costituisce un mero passaggio di consolidamento dei testi della stessa Direttiva quadro 89/392/CE unitamente a quelli delle direttive 93/44/CEE e 93/68/CEE, già recepiti in Italia con DPR 459/96. Si tenga tuttavia presente che la direttiva è stata recepita in tempi diversi nei vari Paesi membri e pertanto è possibile che ci siano macchine immesse sul mercato ai sensi della 89/392/CEE (marcate CE) anche antecedentemente alle suddette date di recepimento Italiano.</p>
<p>33</p>	<p>Per la soluzione tecnica 1a) viene indicato che "non rilevano le caratteristiche del trattore da rottamare rispetto a quello da acquistare" pertanto è giusto dedurre che, in caso di sostituzione di un vecchio trattore, di questo non sono rilevanti né i fattori di rischio né le dimensioni (potenza, massa, ecc.)?</p>	<p>Sì.</p>
<p>34</p>	<p>Relativamente alle soluzioni tecniche 2a) e 2b), è possibile avere un documento che riporti in sintesi i valori limite fissati dalle direttive europee riguardo al livello di rumore dei trattori a ruote?</p>	<p>Sì, si allega una scheda di sintesi che tuttavia non sostituisce le direttive alle quali si rimanda per tutti i necessari approfondimenti.</p>
<p>35</p>	<p>Relativamente al fattore di rischio 2, nel caso di progetti</p>	<p>Qualora il trattore a cingoli sia omologato conformemente al Regolamento UE</p>

	<p>volti a ridurre il rischio rumore mediante l'acquisto di un trattore agricolo o forestale a cingoli, quali direttive o regolamenti comunitari sono applicabili ai fini della determinazione dei livelli di rumorosità? Quali sono le modalità ammesse per la determinazione di detti livelli?</p>	<p>167/2013, nella domanda potranno essere selezionate le soluzioni tecniche 2a) o 2b) e la rumorosità dovrà essere fornita come livello sonoro all'orecchio dell'operatore, misurato conformemente all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 1322/2014, oppure come livello del rumore del trattore in movimento, misurato conformemente all'allegato III del regolamento delegato (UE) 2015/96. Qualora il trattore a cingoli sia dichiarato conforme alla direttiva 2006/42/CE, nella domanda potranno essere selezionate le soluzioni tecniche 2c) o 2d) e la rumorosità dovrà essere fornita come livello di pressione acustica dell'emissione ponderato A o il livello di potenza acustica (sonora) ponderato A richiesti dalla direttiva 2006/42/CE. Per la determinazione di tali valori il tecnico farà riferimento alle indicazioni fornite dall'Allegato 6 (pag. 11).</p>
<p>36</p>	<p>Le soluzioni tecniche 2a) e 2b) considerano come livello di rumorosità il livello sonoro all'orecchio dell'operatore oppure il livello del rumore del trattore in movimento. A tal riguardo, nel caso in cui la casa costruttrice indichi entrambi i valori dei suddetti parametri, si chiede quale dei due considerare.</p>	<p>L'Allegato 6 specifica che la riduzione del livello di rumorosità deve essere riferita ad almeno uno dei valori dei parametri dichiarati dal costruttore e che ai fini della valutazione del "livello di rumorosità" devono essere confrontati i medesimi parametri determinati utilizzando i medesimi metodi di prova. Da ciò consegue che in presenza di entrambi i valori dei parametri richiesti l'azienda potrà scegliere liberamente quale utilizzare a riprova della rispondenza del proprio progetto ai requisiti richiesti dall'Avviso pubblico.</p>
<p>37</p>	<p>Con riferimento alle soluzioni tecniche 2c) e 2d) si chiede quanto segue. Se la macchina agricola o forestale analoga di proprietà dell'azienda con la quale effettuare il confronto rumorosità è omologata per la circolazione stradale come trattore, essa è considerata effettivamente come un trattore, quindi non confrontabile con una macchina agricola o forestale nuova con analoghe caratteristiche? Un esempio concreto è quello dei sollevatori telescopici o "telehandler" che sovente sono omologati per la circolazione stradale come trattore agricolo per il traino di rimorchi su strada.</p>	<p>Ai fini della valutazione della rumorosità non rileva la modalità di omologazione/certificazione del bene già di proprietà dell'impresa. Si evidenzia però che l'Allegato 6 prevede che ai fini della valutazione del livello di rumorosità debbano essere confrontati i medesimi parametri determinati utilizzando i medesimi metodi di prova per la macchina da acquistare e per quella già di proprietà dell'impresa. Pertanto se il bene che l'impresa intende acquistare è dichiarato conforme alla direttiva 2006/42/CE, la rumorosità dovrà essere fornita come livello di pressione acustica dell'emissione ponderato A o il livello di potenza acustica (sonora) ponderato A previsti dalla direttiva 2006/42/CE e richiesto dall'Allegato 6 (pag. 11).</p>
<p>38</p>	<p>Relativamente all'acquisto di macchine agricole o forestali elettriche si chiede: a) tale acquisto è compatibile con il fattore di rischio Rumore? b) in caso affermativo è lecito porre a confronto le emissioni sonore della macchina elettrica nuova con quelle di una macchina a motore endotermico in uso in azienda?</p>	<p>L'acquisto di una macchina agricola o forestale elettrica è compatibile con le soluzioni tecniche 2c) e 2d). A tal fine, è consentito porre a confronto le emissioni sonore della macchina elettrica nuova con quelle di una macchina a motore endotermico in uso in azienda, purché analoga in termini di operazioni che può svolgere e purché vengano soddisfatte le condizioni di misura della rumorosità previste dall'Allegato 6.</p>
<p>39</p>	<p>La Soluzione tecnica 3a) può essere selezionata se le</p>	<p>No, la soluzione tecnica 3a) si riferisce all'automazione o alla meccanizzazione</p>

operazioni svolte dalla macchina che si intende acquistare erano prima svolte da un terzista con le proprie attrezzature di lavoro?

di una fase produttiva che precedentemente all'attuazione del progetto veniva svolta in modo manuale dai dipendenti dell'impresa richiedente.

INTEGRAZIONE FAQ 28 ALLEGATO 6

Nella presente scheda sono riepilogati i limiti delle emissioni dei motori delle macchine agricole e operatrici mobili non stradali ai sensi della Direttiva consolidata 97/68/CE e dei trattori agricoli o forestali ai sensi della Direttiva consolidata 2000/25/CE.

Nelle **tabelle 1 e 2** sono riportate, a seconda della fascia di potenza dei **motori diesel**, le fasi di emissione ammissibili per l'anno 2018 che tengono anche conto delle deroghe concesse (es. *smaltimento scorte*¹ e *schema di flessibilità*²).

Nella **tabella 3** sono riportate, a seconda della fascia di potenza dei **motori a benzina**, le fasi di emissione ammissibili per l'anno 2018; nella tabella sono esplicitate anche le fasi previste per i *fabbricanti di motori in piccola serie ad accensione comandata* (alimentazione a benzina), ossia con produzione totale annua inferiore a 25.000 esemplari, di cui max 5.000 per ciascuna famiglia.

Nelle **tabelle da 4 a 8** sono riportati, per ognuna delle fasi di cui alle tabelle 1, 2 e 3, i valori limite di emissione fissati dalle direttive 97/68/CE e 2000/25/CE e successive modificazioni e integrazioni.

Tabella 1: Fasi di emissione ammissibili per l'anno 2018 per i motori diesel e per i trattori cat. T1

Potenza	Anno 2018
19-37 kW	Fase IIIA (regime ordinario)
37-56 kW	Fase IIIB (regime ordinario)
56-130 kW	Fase IIIB (schema flessibilità)
	Fase IV (regime ordinario)
130-560 kW	Fase IIIB (schema flessibilità)
	Fase IV (regime ordinario)

¹ Per *smaltimento scorte* si intende la possibilità data al costruttore di immettere sul mercato motori costruiti in regime di fase precedente, installandoli sui trattori nei due anni successivi all'inizio dell'entrata in vigore della fase successiva e pertanto con valori di emissione conformi alla fase vigente nel momento in cui sono stati costruiti.

² Per *schema di flessibilità* si intende la possibilità data al costruttore di installare motori su trattori, in numero limitato e stabilito per legge previa autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che presentano valori di emissione conformi alla fase precedente.

Tabella 2: Fasi di emissione ammissibili per l'anno 2018 per trattori "stretti" cat. T2 e cingolati C1*/C2, con motori alimentati a gasolio (diesel)

Potenza	Anno 2018
19-37 kW	Fase IIIA (regime ordinario)
37-56 kW	Fase IIIA (schema flessibilità)
	Fase IIIB (regime ordinario)
56-130 kW	Fase III B (schema di flessibilità)
	Fase IIIB (smaltimento scorte)
	Fase IV (regime ordinario)
130-560 kW**	Fase III B (schema flessibilità)
	Fase IIIB (smaltimento scorte)
	Fase IV (regime ordinario)

*in base a quanto disposto dalla Circolare del Ministero dei Trasporti Prot. 10149/2012.

** Potenza applicabile solamente per i trattori cingolati C1.

Tabella 3: Fasi di emissione ammissibili per l'anno 2018 per motori ad accensione comandata (alimentazione a benzina)

Motore	2018	2018
SH1 < 20 cc	Fase II	Fase I (motori ad accensione comandata di piccola serie)
SH2 20-50 cc	Fase II	Fase I (motori ad accensione comandata di piccola serie)
SH3 > 50 cc	Fase II	Fase I (motori ad accensione comandata di piccola serie)
SN1 < 66 cc	Fase II	Fase I (motori ad accensione comandata di piccola serie)
SN2 66-100 cc	Fase II	Fase I (motori ad accensione comandata di piccola serie)
SN3 100-225 cc	Fase II	Fase I (motori ad accensione comandata di piccola serie)
SN4 > 225 cc	Fase II	Fase I (motori ad accensione comandata di piccola serie)

Legenda: SH = motori portatili; SN = motori non portatili

Tabella 4: Valori limite di emissione per la Fase I per motori ad accensione comandata (alimentazione a benzina)

Classe	Monossido di carbonio (CO) (g/kWh)	Idrocarburi (HC) (g/kWh)	Ossidi di azoto (NO _x) (g/kWh)	Somma di idrocarburi e ossidi di azoto (g/kWh)
				HC + NO _x
SH:1	805	295	5.36	
SH:2	805	241	5.36	
SH:3	603	161	5.36	
SN:1	519			50
SN:2	519			40
SN:3	519			16,1
SN:4	519			13,4

Tabella 5: Valori limite di emissione per la Fase II per motori ad accensione comandata (alimentazione a benzina)

Classe	Monossido di carbonio (CO) (g/kWh)	Somma di idrocarburi e ossidi di azoto (g/kWh)
		HC + NO _x
SH:1	805	50
SH:2	805	50
SH:3	603	72
SN:1	610	50,0
SN:2	610	40,0
SN:3	610	16,1
SN:4	610	12,1

* Cfr. allegato 4, appendice 4: inclusi i fattori di deterioramento

Le emissioni di NO_x per tutte le classi di motori non devono superare i 10 g/kWh.

Tabella 6: Valori limite di emissione per la Fase IIIA per motori alimentati a gasolio (diesel)

Categoria: Potenza netta (P) (kW)	Monossido di carbonio (CO) (g/kWh)	Somma di idrocarburi e ossidi di azoto (HC+NO _x) (g/kWh)	Particolato (PT) (g/kWh)
H: 130 kW ≤ P ≤ 560 kW	3,5	4,0	0,2
I: 75 kW ≤ P < 130 kW	5,0	4,0	0,3
J: 37 kW ≤ P < 75 kW	5,0	4,7	0,4
K: 19 kW ≤ P < 37kW	5,5	7,5	0,6

Tabella 7: Valori limite di emissione per la Fase IIIB per motori alimentati a gasolio (diesel)

Categoria: Potenza netta (P) (kW)	Monossido di carbonio (CO) (g/kWh)	Idrocarburi (HC) (g/kWh)	Ossidi di azoto (NO _x) (g/kWh)	Particolato (PT) (g/kWh)
L: 130 kW ≤ P ≤ 560 kW	3,5	0,19	2,0	0,025
M: 75 kW ≤ P < 130 kW	5,0	0,19	3,3	0,025
N: 56 kW ≤ P < 75 kW	5,0	0,19	3,3	0,025
		Somma di idrocarburi e ossidi di azoto (HC+NO _x) (g/kWh)		
P: 37 kW ≤ P < 56 kW	5,0	4,7		0,025

Tabella 8: Valori limite di emissione per la Fase IV per motori alimentati a gasolio (diesel)

Categoria: Potenza netta (P) (kW)	Monossido di carbonio (CO) (g/kWh)	Idrocarburi (HC) (g/kWh)	Ossidi di azoto (NO _x) (g/kWh)	Particolato (PT) (g/kWh)
Q: 130 kW ≤ P ≤ 560 kW	3,5	0,19	0,4	0,025
R: 56 kW ≤ P < 130 kW	5,0	0,19	0,4	0,025

INTEGRAZIONE FAQ 34 ALLEGATO 6**Scheda riepilogativa dei livelli sonori e dei livelli di rumore dei trattori agricoli o forestali a ruote**

Nella presente scheda sono riepilogati i limiti dei livelli sonori e dei livelli di rumore dei trattori agricoli o forestali a ruote.

Trattore omologato in conformità al regolamento 167/2013 UE	
Atto delegato	Limiti rumorosità
1322/2014	90 dB(A) nelle condizioni di cui al paragrafo 2 dell'Allegato XIII
	86 dB(A) nelle condizioni di cui al paragrafo 3 dell'Allegato XIII
2015/96	89 dB(A) per trattori aventi una massa a vuoto in ordine di marcia superiore a 1500 kg
	85 dB(A) per trattori aventi una massa a vuoto in ordine di marcia non superiore a 1500 kg